



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Caltanissetta

I Sezione Penale

Composta dai Sigg. Magistrati:

- | | | |
|-------------------------|------------|-------------|
| 1. Dott. ANDREINA | OCCHIPINTI | Presidente |
| 2. Dott. GIOVANBATTISTA | TONA | Consigliere |
| 3. Dott. MARCO | SABELLA | Consigliere |

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dalla

Dott.ssa ANDREINA OCCHIPINTI

Inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dalla Dott.ssa LUCIA BRESCIA

l'appellante e il difensore,

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa contro:

- 1) **TROVATO JOSÉ**, nato a Milano in data 01.01.1979
residente a Gagliano Castelferrato in Via Vitale n.25 Libero -presente

Difeso di fiducia dagli Avv.ti:

Salvatore Timpanaro del Foro di Enna

Gioacchino Sbacchi del Foro di Palermo

- 2) **MARTORANA GIULIA**, nata a Enna in data 10.09.1960

residente a Nicosia in Via Nazionale n.95,

Difesa di fiducia dall'Avv. Gianfranco D'Alessandro del Foro di Enna

APPELLANTE

IL PROCURATORE GENERALE

Avverso la sentenza del Tribunale di Enna - in composizione

N. 935/16 Reg. Sent
 N. 102/16 Reg. Gen.
 N. 535/09 Reg. N.R.

SENTENZA

In data 25/10/2016

Depositata in Cancelleria

il 22-12-2016

Il Funzionario Giudiziario

Addi _____

redatt _____ sched _____

N. _____

Art. Camp.pen

7

monocratica-, del 26/03/2015, assolveva Trovato José e Martorana Giulia, dai reati loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussisteva.

IMPUTATI

Trovato José

a) per il reato di cui agli all'arti 81 cpv e 378 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di giornalista pubblicitista e, pertanto, non esonerato ai sensi dell'art. 200, comma 3, c.p.p. dal rivelare le fonti delle notizie di carattere fiduciario ricevute, - senza essere concorso nel reato di rivelazione di segreto d'ufficio, dopo aver appreso da "fonte attendibile" che tale Governale Carmelo era stato ucciso in data 20.10.2007 con quattro colpi esplosi con una pistola, e che gli investigatori sarebbero già sulle tracce degli assassini, da ricercare nel mondo dei piccoli spacciatori di droga, pubblicava detta notizia sul quotidiano "Giornale di Sicilia", e poi aiutava gli autori della rivelazione del segreto d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'autorità, poiché, sentito dalla P.G. in data 12.3.2009, e dal Pubblico Ministero in data 24.3.2009 si rifiutava di indicare la fonte della notizia.
In Piazza Armerina il 12.3.2009 ed Enna il 24.3.2009.

Martorana

b) per il reato di cui agli all'arti. 81 cpv e 378 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di giornalista pubblicitista e, pertanto, non esonerato ai sensi dell'art. 200, comma 3, c.p.p. dal rivelare le fonti delle notizie di carattere fiduciario ricevute, - senza essere concorso nel reato di rivelazione di segreto d'ufficio, dopo aver appreso da "fonte attendibile" che tale Governale Carmelo era stato ucciso in data 20.10.2007 con quattro colpi esplosi con una pistola, e che gli investigatori sarebbero già sulle tracce degli assassini, da ricercare nel mondo dei piccoli spacciatori di droga, pubblicava detta notizia sul quotidiano "La Sicilia", e poi aiutava gli autori della rivelazione del segreto d'ufficio ad eludere le investigazioni dell'autorità, poiché, sentito dalla P.G. in data 12.3.2009, e dal Pubblico Ministero in data 24.3.2009 si rifiutava di indicare la fonte della notizia.
In Piazza Armerina il 12.3.2009 ed Enna il 24.3.2009.

c) Per il reato previsto dall'art. 684 c.p. perché, quale giornalista pubblicitista redigeva un articolo, pubblicato sull'edizione del 09.09.2008 del quotidiano La Sicilia - inserto di Enna, nel quale scriveva che il sig. Carmelo Governale (vittima di omicidio commesso a Piazza Armerina tra il 20 ed il 21 ottobre 2007) era stato ucciso con quattro colpi di pistola, che gli inquirenti erano riusciti a trovare soltanto alcuni resti ossei del sig. Governale, e che l'autovettura nella quale si trovava il cadavere del Governale era stata spostata dal luogo dell'omicidio e collocata in un luogo isolato ed ivi data alle fiamme, in tal modo pubblicando per riassunto o a guisa di informazione atti del procedimento penale n. 55/2008 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Enna, atti di cui era vietata per legge la pubblicazione.
Commesso ad Enna il 09.09.2008.

Trovato José

d) Per il reato previsto dall'art. 684 c.p. perché, quale giornalista pubblicista redigeva un articolo, pubblicato sull'edizione del 09.09.2008 del quotidiano Il " Cromale di Sicilia - inserto di Enna, nel quale scriveva che il sig. Carmelo Governale (vittima di omicidio commesso a Piazza Armerina tra il 20 ed il 21 " re 2007) era stato ucciso con quattro colpi di pistola, che gli inquirenti erano riusciti a trovare soltanto alcuni resti ossei del sig. Governale, e che l'autovettura nella quale si trovava il cadavere del Governale era stata spostata dal luogo dell'omicidio e collocata in un luogo isolato ed ivi data alle fiamme, in tal modo pubblicando per riassunto o a guisa di informazione atti del procedimento penale n. 55/2008 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Enna, atti di cui era vietata per legge la pubblicazione.
Commesso ad Enna il 09.09.2008 .

CONCLUSIONI DELLE PARTI

IL P.G.: In accoglimento dell'appello proposto dal proprio ufficio, chiede la condanna a mesi 5 di reclusione per ciascuno.

IL DIFENSORI IMPUTATI:

L'Avv. Timpanaro insiste nell'eccezione di incostituzionalità per violazione degli articoli indicati nella memoria (3-10-21-66) e si riporta al contenuto della memoria già depositata in 1^ grado.

L'Avv. A. Sbacchi chiede la conferma della sentenza.

Svolgimento del processo

Con sentenza n.370/15 emessa, in data 26.3.2015, dal Tribunale di Enna, Trovato Josè e Martorana Giulia venivano assolte, con ampia formula liberatoria, dai reati di cui agli artt. 378 e 684 c.p., loro contestati in rubrica.

In particolare, si contestava a Trovato Josè e Martorana Giulia la violazione dell'art. 378 c.p. per avere rispettivamente, entrambi in qualità di giornalisti pubblicisti (non esonerati, in quanto tali, dall'obbligo di rivelare le fonti delle notizie di carattere fiduciario ricevute) - dopo avere appreso da "fonte attendibile" che tale "Governale Carmelo" era stato ucciso, in data 20.10.2007, e che gli investigatori sarebbero stati già sulle tracce dell'assassino "*da ricercare nel modo dei piccoli spacciatori di droga*" - aiutato gli autori del fatto ad eludere le investigazioni dell'autorità, essendosi entrambi rifiutati di rivelare la fonte della notizia (in Piazza Armerina in data 12.3.2009 e 24.3.2009).

Ai medesimi imputati Trovato e Martorana si contestava, inoltre, la violazione dell'art. 684 c.p. per avere pubblicato, in data 9.9.2008, rispettivamente sul quotidiano "Il Giornale di Sicilia" e "La Sicilia", un articolo contenente notizie sulla uccisione di Carmelo Governale - in particolare rivelando che il predetto era stato ucciso con quattro colpi di pistola, che gli inquirenti erano riusciti soltanto a trovare alcuni resti ossei del sig. Governale e che l'autovettura nella quale si trovava il cadavere era stata spostata dal luogo dell'omicidio e collocata in luogo isolato e ivi data alle fiamme- in tal modo pubblicando, per riassunto o a guisa di informazione, atti del procedimento penale n. 55/2008 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Enna, dei quali era per legge vietata la pubblicazione.



Il primo Giudice ricostruiva i fatti considerando che, dopo la pubblicazione degli articoli di cui in rubrica, avvenuta su due quotidiani diversi, gli imputati venivano iscritti nel registro degli indagati. I medesimi, convocati presso il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Piazza Armerina, in data 12.3.2009, in sede di interrogatorio, rifiutavano di indicare quale fosse stata la fonte delle notizie pubblicate, appellandosi al segreto professionale.


Anche a fronte della contestazione che la facoltà di astensione sarebbe spettata soltanto ai giornalisti professionisti e non anche ai pubblicisti, i suddetti rifiutavano di rispondere, precisando peraltro di svolgere l'attività di giornalisti pubblicisti in maniera esclusiva e a tempo pieno.

La medesima risposta fornivano anche nel corso del successivo interrogatorio, in data 24.3.2009, dinanzi il Procuratore della Repubblica di Enna, durante il quale ribadivano che non intendevano indicare la fonte delle notizie ricevute.

Il primo Giudice assolveva gli imputati considerando, tuttavia, che i medesimi, nel momento in cui erano stati sentiti dai Carabinieri e dal Procuratore della Repubblica, rivestivano già la qualità di indagati e che gli stessi non avrebbero potuto, pertanto, essere sentiti senza le garanzie di legge. Non avrebbe potuto, pertanto, assumere rilevanza il loro rifiuto opposto alla richiesta di rivelare la fonte dalla quale avevano avuto le notizie pubblicate.

Con riferimento all'ulteriore contestazione, per violazione dell'art. 684 c.p., considerava, invece, che la diffusione di notizie di un procedimento penale avrebbe potuto integrare il reato di cui all'art. 326 c.p. e non quello contestato.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Procuratore Generale presso questa Corte chiedendone la riforma rilevando l'erroneità della decisione



del primo Giudice in quanto frutto di un'erronea interpretazione dell'insegnamento giurisprudenziale richiamato, in base al quale non avrebbe potuto escludersi il concorso fra la contravvenzione di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e il delitto di rivelazione di segreto d'ufficio quando i fatti risultino realizzati con azioni diverse, distinte nel tempo.

Relativamente alle condotte ascritte e riportate nell'alveo dell'art. 378 c.p., le dichiarazioni rese dagli imputati in sede di interrogatorio dovevano essere configurate come corpo di reato e le stesse ritenute pienamente utilizzabili ai fini della prova.

All'odierna udienza, dopo le conclusioni delle parti nei termini di cui in epigrafe, la Corte si ritirava in camera di consiglio e decideva come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

1. L'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento.

In punto di fatto giova rilevare che:-

- in data 9.9.2008, gli imputati Martorana e Trovato- ciascuno nell'ambito della propria attività, di giornalista pubblicitista, pubblicavano due articoli, rispettivamente sul quotidiano "La Sicilia" e "Il Giornale di Sicilia"- con i quali riportavano e commentavano la notizia del rinvenimento di alcuni resti ossei riconducibili a Governale Carmelo, ucciso in Piazza Armerina fra il 20 ed il 21 ottobre 2007, aggiungendo che l'autovettura nella quale si trovava il predetto era stata spostata dal luogo dell'omicidio e data alle fiamme;



- in data 12.9.2008, i predetti Martorana e Trovato venivano iscritti sul registro degli indagati della Procura di Enna per violazione dell'art. 684 c.p.;
 - in data 12.3.2009, i medesimi venivano interrogati dalla polizia giudiziaria, su delega del P.M., e si rifiutavano di indicare la fonte della loro conoscenza dichiarando di avvalersi del segreto professionale in quanto giornalisti pubblicisti;
 - in data 24.3.2009, i suddetti ribadivano il loro rifiuto a rivelare la fonte delle notizie pubblicate, invocando il segreto professionale.
2. Ritiene la Corte che non possa pervenirsi ad un giudizio di penale responsabilità degli imputati, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale.

Quanto al contestato reato di cui all'art. 378 c.p. giova considerare che trattasi di reato di pericolo, la condotta deve consistere in un'attività che frapponga un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che provochi cioè una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero potute svolgere (Cass. VI, 5.2.2015 n. 9989).

Il superiore reato può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta, mentre non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Cass. VI, n. 3523 del 07/11/2011).

Secondo un autorevole insegnamento del Supremo Collegio, ancora, "il reato di favoreggiamento personale può essere realizzato anche attraverso una condotta omissiva e quindi, anche rispondendo in



maniera consapevolmente reticente alle domande poste dalla polizia giudiziaria o rifiutando di rendere dichiarazioni e di fornire indicazioni alla polizia giudiziaria, in violazione dell'obbligo di rispondere secondo verità, desumibile dagli art. 351, 362 comma 1 e 198 cod. proc. pen." (Cass. VI, 16.2.2016 n. 9415; conf. Cass. Sez. VI, 7.10.2010, n. 37757 del 07/10/2010; Cass. Sez. VI, 18.5.2004, n. 31436).

3. Sulla base delle superiori premesse, appare necessario e preliminare stabilire se gli imputati avessero l'obbligo di rispondere secondo verità - così come sancito dagli artt. art. 351, 362 comma 1 e 198 cod. proc. pen.- ovvero se potesse essere ritenuto legittimo il loro rifiuto di rispondere in base all'invocato segreto professionale.

Ritiene la Corte che al superiore interrogativo debba essere fornita risposta affermativa sulla base di un'interpretazione analogica *in bonam partem* della normativa di riferimento.

L'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 statuisce che "giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse". Tuttavia, prima della riforma del codice di procedura penale, tale obbligo deontologico imposto ai giornalisti dalla legge professionale, non trovava alcun riscontro né, nel codice di procedura penale (nel quale a favore del giornalista non era previsto alcun temperamento dell'obbligo di rivelare al giudice anche la fonte delle notizie) né nell'art. 622 c.p., che nel punire come delitto la rivelazione di quanto appreso "per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte", non faceva alcuna menzione del segreto giornalistico .

